

Allegato C

SCHEMA DI ACCORDO

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNO SPAZIO DI INCONTRO PER PERSONE CON DECADIMENTO COGNITIVO E SUPPORTO AI FAMILIARI

TRA

La Comunità territoriale della val di Fiemme (che di seguito per brevità sarà chiamata **Comunità**) con sede a Cavalese, Via Alberti n. 4 – cod. fisc. 91016130220 e partita I.V.A. 02173940228 rappresentata da Michele Tonini, in qualità di Responsabile del Servizio Socio-assistenziale della Comunità territoriale della val di Fiemme, e a ciò autorizzato con decreto del Presidente n. __ di data _____ 2026

e

_____, con sede legale in _____ - C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come **Soggetto Gestore**,

premessi che:

1. La Comunità, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità con Decreto del Presidente della Comunità n. __ di data __.__.2026, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione dei Centri d’incontro per persone con decadimento cognitivo e supporto ai familiari.
4. Con il citato Decreto del Presidente sono stati approvati gli atti della procedura amministrativa di affidamento dei Servizi mediante concessione di contributo.
5. Il “BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNO SPAZIO DI INCONTRO PER PERSONE CON DECADIMENTO COGNITIVO E SUPPORTO AI

FAMILIARI", datato prot. n. è stato pubblicato sul sito web www.comunitavaldifiemme.it in data

6. La Comunità con Decreto del Presidente n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo alla COOPERATIVA SOCIALE, pari ad € _____ nonché la presente Convenzione, nel testo definitivo.
7. Sussiste per la COOPERATIVA Soggetto gestore il possesso dei requisiti richiesti nel bando;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto dell'attività finanziabile

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, a copertura delle spese relative alla gestione dei Centri d'incontro per persone con decadimento cognitivo e supporto ai familiari.
2. I servizi garantiti all'interno dello spazio di incontro dovranno avere le seguenti finalità:
 - favorire la socializzazione e il benessere degli utenti;
 - mantenere e stimolare le capacità cognitive residue;
 - prevenire l'isolamento sociale;
 - sostenere i familiari nella gestione del carico assistenziale;
 - promuovere una rete territoriale di supporto.

Art. 2

Organizzazione del servizio

1. Il servizio dovrà prevedere:
 - a) attività per utenti con decadimento cognitivo lieve o moderato: due incontri settimanali di almeno 1,5 ore ciascuno (sono previsti due gruppi con un massimo di 15 utenti per gruppo); in ogni gruppo è necessaria la presenza di figure specializzate con formazione specifica di psicologo. E' autorizzata la gestione dei gruppi anche da personale educatore, purché con specifica formazione e coordinamento da parte del professionista psicologo;
 - b) attività per familiari caregiver, numero un incontro settimanale di almeno 1,5 ore, finalizzato al supporto psicologico, confronto e orientamento; l'attività deve essere svolta da uno psicologo;
 - c) attività trasversali (programmazione e coordinamento, monitoraggio e verifica), nel limite del 20% del monte ore per attività a) e b),

2. Le attività si svolgeranno presso locali messi a disposizione dal Servizio, attraverso la Comunità di valle o i Comuni del territorio.
3. Qualora il gestore dovesse dotarsi di spazi autonomi per il venir meno di quelli messi a disposizione del Servizio, sarà riconosciuto un incremento del contributo a copertura.
4. Il trasporto degli utenti è garantito da volontari e non è a carico del soggetto affidatario.
5. Il soggetto gestore dovrà garantire materiali, strumenti e organizzazione delle attività.

Art. 3

Collaborazione attiva con il territorio

1. Il Servizio sociale ha già in essere una collaborazione con l'Associazione Rencureme che in autonomia gestisce la messa a disposizione di attività specifiche per i Centri d'incontro, attraverso la gestione diretta di figure professionali, come da esempio musico terapisti o addetti alle attività motorie.
2. E' in essere inoltre una collaborazione con altro soggetti volontari, che garantiscono il servizio di trasporto.
3. Le collaborazioni in essere vanno mantenute, valorizzata ed integrata nelle attività dei Centri.

Art. 4

Durata e importo massimo del contributo

1. La durata della presente convenzione decorre dal **1° luglio 2026** e termina il **30 giugno 2027**, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di 3 anni.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 30 giugno 2026 la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo massimo del contributo è di € 17.971,20 annui, comprensivo di ogni onere.
4. L'importo del contributo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di durata del Servizio.
5. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 5

Destinatari del servizio

1. I Servizi presso i Centri d'incontro si rivolgono a persone con decadimento cognitivo lieve e moderato e fornisce un supporto psicologico ai familiari/caregiver.

Art. 6

Modalità di attivazione dei servizi

1. L'accesso ai Servizi ai Centri d'incontro può avvenire, di norma su invio del Servizio sociale.

Art. 7

Personale dedicato

1. Per lo svolgimento delle attività dei Centri d'incontro, il soggetto gestore dovrà garantire figure specializzate con formazione specifica di psicologo e per la gestione dei gruppi anche da personale educatore con, purché con specifica formazione e coordinamento da parte del professionista psicologo, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro delle Cooperative sociali.

Art. 8

Attività garantite

1. Il servizio dovrà prevedere:
 - a) attività per utenti con decadimento cognitivo lieve o moderato: due incontri settimanali di almeno 1,5 ore ciascuno (sono previsti due gruppi con un massimo di 15 utenti per gruppo);
 - b) attività per familiari caregiver, numero un incontro settimanale di almeno 1,5 ore, finalizzato al supporto psicologico, confronto e orientamento;
 - c) attività trasversali (programmazione e coordinamento, monitoraggio e verifica), nel limite del 20% del monte ore per attività a) e b),

Art. 9

Struttura

1. La Comunità mette a disposizione del Soggetto Gestore:
 - in accordo con il Comune di Cavalese proprietario, spazi idonei nel complesso ove ha sede il Centro servizi a Cavalese in Viale della Libertà n. 20.
2. Qualora non sia possibile garantire la messa a disposizione delle strutture indicate, per esigenze degli Enti proprietari, si concorderà con l'ente gestore l'individuazione di spazi idonei, integrando se necessario il contributo per i relativi costi.

Art. 10

Durata dell'erogazione dei Servizi

1. La durata dell'accoglienza presso i Centri d'incontro viene definita in base ai bisogni individuati dal Servizio sociale e rivalutata almeno ogni 12 mesi.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento delle attività

1. Il Soggetto Gestore deve:
 - a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
 - b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;

- c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità territoriale della val di Fiemme e la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità territoriale della val di Fiemme".;
- e) si impegna, in accordo con la Comunità ad individuare nuovi spazi, qualora quelli a disposizione non possano più essere garantiti;
- f) comunicare almeno trimestralmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi fruiti all'interno dei Centri;
- g) assicura, inoltre:
- due incontri settimanali di almeno 1,5 ore ciascuno (sono previsti due gruppi con un massimo di 15 utenti per gruppo); in ogni gruppo è necessaria la presenza di figure specializzate con formazione specifica di psicologo. E' autorizzata la gestione dei gruppi anche da personale educatore, purché con specifica formazione e coordinamento da parte del professionista psicologo;
 - attività per familiari caregiver, numero un incontro settimanale di almeno 1,5 ore, finalizzato al supporto psicologico, confronto e orientamento; l'attività deve essere svolta da uno psicologo;
 - momenti di verifica sul "clima" di gruppo all'interno delle strutture, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto relazionale tra utenti e operatori, volontari e soggetti esterni;
 - lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti
- h) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione.
- i) stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di almeno euro 3.000.000,00 a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione;
- j) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che

emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi della Comunità e rapporti con i Servizi

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità mette a disposizione:
 - a) in sub-comodato d'uso del Soggetto Gestore, quale sede dei Centri d'incontro di Cavalese i locali presso l'immobile comunale in Viale della Libertà n. 20 a Cavalese - p.ed 1147.
2. Si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 13

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. La Comunità e il soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679

Art. 14

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in:

Centri d'incontro:

A) SPESE DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO:	
A1) SPESE PER IL PERSONALE (4,5 ore settimanali per 52 settimane)	€ 14.040,00.-
A2) SPESE DI BACK-OFFICE	€ 2.808,00.-
B) SPESE GENERALI	€ 1.123,20.-
TOTALE CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE CENTRI D'INCONTRO	€ 17.971,20.-

--	--

per un totale complessivo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, pari ad un massimo di Euro **17.971,20.-**. Qualora se diversa, proporzionata all'effettiva durata.

2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione è determinato secondo quanto previsto all'art. 15 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La domanda di liquidazione per il saldo annuale del contributo, per ciascun anno va presentata, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, entro 3 mesi dalla conclusione del periodo, allegando un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 14 del Bando e delle eventuali entrate conseguite inerenti i Servizi, corredato da una relazione finanziaria, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati annuali di presenza dell'utenza ai Servizi nonché le giornate e gli orari di apertura dei Centri.
4. Il contributo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore.
5. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa ed entrate esposti nella rendicontazione.
6. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
7. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

Art. 15

Modalità di rivalutazione del prezzo

1. Le condizioni economiche concordate non potranno subire variazione alcuna per tutta la durata del primo anno di servizio. Alla scadenza del primo anno, in caso di proroga, per le annualità successive, la Ditta potrà formulare alla Comunità richiesta scritta di rivalutazione del contributo, con arrotondamento al centesimo superiore, in relazione alle eventuali variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati applicato dal mese di sottoscrizione della convenzione nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente come calcolate dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento. La domanda di adeguamento dovrà essere comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data della richiesta di applicazione del nuovo prezzo e comunque la variazione dovrà essere fissata di comune accordo tra la ditta e la Comunità

Art. 16

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

2. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.
3. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 17

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
5. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.
6. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia

bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 18

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno semestrali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Comunità connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 19

Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 20

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 22

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.